

Città di Adria



(Provincia di Rovigo)

UFFICIO del SEGRETARIO GENERALE

Tel.0426/941210

e-mail: segretariogenerale@comune.adria.ro.it

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016

SPESE E FINANZIAMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE ED OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

La legge 6 luglio 2012 n. 96 "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici a favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei medesimi", ha introdotto significative novità in tema di limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di candidati e formazioni politiche per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale, nonché di controlli sulle relative rendicontazioni, mutuando alcune delle regole già previste per le elezioni politiche.

LIMITI DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

Ai sensi dell'art. 13 della L. 96/2012, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (e fino a 100.000 abitanti), i limiti di spesa per la campagna elettorale sono fissati come segue:

1. Candidato alla carica di Sindaco

Per le spese per la campagna elettorale ciascun candidato alla carica di sindaco non può superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. *

2. Candidato alla carica di Consigliere comunale

Per le spese per la campagna elettorale ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non può superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.*

3. Partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, (escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale), non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

* Nel Comune di ADRIA gli elettori, alla data del 26 aprile 2016, sono 17.177

4. Ai sensi della Legge 10 dicembre 1993 n. 515 richiamata dalla Legge 96/2012 le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa ammesso, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Queste spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di rendiconto.

Lo Statuto del Comune di Adria (all'articolo 28 bis) e il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale (all'articolo 4) prevedono che " 1. Salvo quanto stabilito dalla legge, nelle consultazioni elettorali per l'elezione alla carica di sindaco e consigliere comunale, ciascun candidato deve presentare al segretario del comune una dichiarazione contenente il bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale cui i candidati e le liste intendono vincolarsi e successivamente, a consultazione conclusa, un rendiconto delle spese effettivamente sostenute. 2. Il bilancio preventivo è presentato da ciascuno dei candidati entro dieci giorni dalle rispettive candidature ed è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi. 3. Il rendiconto delle spese effettivamente sostenute da ciascun candidato deve essere presentato entro trenta giorni dalla conclusione della campagna elettorale ed è reso pubblico con le modalità di cui al precedente secondo comma.

MANDATARIO ELETTORALE



Designazione

- a. La normativa vigente prevede che, a partire dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Da tale obbligo sono esclusi i candidati che spendono meno di 2.500 € avvalendosi unicamente di denaro proprio che sono però comunque obbligati a presentare la dichiarazione/rendiconto delle spese sostenute.
- b. E' altresì obbligato a designare un mandatario elettorale il candidato che intenda utilizzare denaro proprio per un importo superiore a € 2.500,00.
- c. Il candidato interessato deve dichiarare, per iscritto, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, costituito presso la Corte d'Appello, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato utilizzando la modulistica appositamente predisposta.
- d. E' vietato ad un mandatario elettorale assumere l'incarico per più di un candidato, così come è vietato al candidato affidare l'incarico a più di un mandatario.
- e. La modulistica e ogni informazione relativa a questo argomento sarà reperibile sul sito internet della Corte di Appello di Venezia- Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Regione Veneto. In tali pagine si potranno trovare i moduli relativi alla designazione del mandatario, alla dichiarazione e rendiconto spese per le Elezioni Comunali e alla dichiarazione di non aver sostenuto spese e non aver ricevuto contributi per la campagna elettorale

Attività e compiti del mandatario elettorale

- a) Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario (o conto corrente postale), nella cui intestazione deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario per conto di un candidato indicato nominativamente.
- b) Il mandatario registra analiticamente tutte le operazioni di raccolta di fondi destinati al finanziamento della campagna elettorale del candidato, provenienti da persone fisiche, associazioni o persone giuridica e quelle provenienti da soggetti diversi.
- c) Può effettuare ordinativi o rilasciare autorizzazioni a produrre materiale per propaganda o a cedere servizi comunque utilizzabili per la campagna elettorale, forniti direttamente, ad esempio, da giornali, stazioni radio e televisive, tipografie. Controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato, certificandone la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate trascritte.
- d) I CANDIDATI CHE, INVECE, INTENDANO AVVALERSI UNICAMENTE DI MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL PARTITO (O MOVIMENTO) OPPURE INTENDANO UTILIZZARE DENARO PROPRIO PER UN IMPORTO INFERIORE A € 2.500,00 SONO ESENTATI DALLA DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI REDIGERE IL RENDICONTO.

TIPOLOGIA DELLE SPESE ELETTORALI

- a) Ai sensi della L. 515/1993, per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
 - alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
 - alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
 - all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
 - alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
 - al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.
- b) Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTO DEI SINGOLI CANDIDATI

- a) Ai sensi della L. 515/1993, entro tre mesi dalla proclamazione i componenti dei consigli comunali devono presentare al Presidente del Consiglio Comunale e al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale che ne cura la pubblicità, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito, movimento o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».
- b) A questa dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportate, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche se di importo o valore superiore ai 5.000,00 € e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi.
- c) Vanno computate tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota, anche le spese sostenute dai partiti o liste di appartenenza, se direttamente riferibili allo stesso, così come va computato tra le spese anche il valore dei servizi messi gratuitamente a disposizione del candidato da persone fisiche o soggetti diversi.
- d) Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario (se designato), che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.
- e) Anche i candidati non eletti sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione e del rendiconto, nei termini di tre mesi dall'ultima proclamazione, al solo Collegio Regionale di Garanzia Elettorale. La dichiarazione va effettuata anche in caso di assenza di spese.

PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI PER I PARTITI, LISTE O MOVIMENTI

- a) I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione devono presentare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sezione Veneto, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.
- b) Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio Elettorale Centrale, che ne cura la pubblicità.

PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI

- a) Ai sensi dell'art. 14 della L. 515/1993, il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale riceve dal candidato e dal mandatario le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati sono liberamente consultabili presso gli Uffici del Collegio.
- b) Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.
- c) La dichiarazione e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.
- d) Qualora dall'esame delle dichiarazioni e dalla documentazione presentata emergano irregolarità, il Collegio entro il termine di 180 giorni le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni memorie e documenti.

SANZIONI

Le sanzioni sono previste dall'art. 15 della L. 515/1993.

- a) Candidati Sindaci e candidati Consiglieri
 - In caso di mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di spese, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni, come previsto dall'art. 15, comma 5 L. 515/1993, ovviamente ricalcolata in €.
 - In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
 - L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di Garanzia Elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto.
 - In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione, da parte di un candidato, il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro I successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (ricalcolata in €). La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.
 - Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti per un ammontare pari
 o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta,
 oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore

- all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
- Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni al Presidente del Consiglio Comunale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.
- In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio Regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di contestazione all'interessato, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (ricalcolata in €).

b) Partiti, movimenti politici, liste

- In caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento il Collegio della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (ricalcolata in €).
- In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti, il Collegio della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.
- In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.

IL SEGRETARIO GENERALE Dr. RAZZANO DONATO